



diritto & religioni

Semestrale
Anno XIX - n. 2-2024
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

38



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XIX – n. 2-2024
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore fondatore
Mario Tedeschi †

Direttrice
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

A. Albisetti, A. Autiero, R. Balbi, A. Bettetini, F. Bolognini, B. Chelini-Pont, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, W. Decock, P. Di Marzio, Card. P. Erdő, F. Falchi, M. Ferrante, A. Fuccillo, M. Introvigne, G. Leziroli, S. Lariccia, K. Martens, J. Martínez-Torrón, M. F. Maternini, A. Melloni, C. Mirabelli, M. Minicuci, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, K. Pennington, E. Petit, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, M. Ricca, A. Stabellini, P. Szabó, A. Talamanca, E. Tawil, P. Valdrini, C. Ventrella, M. Ventura, F. Zanchini di Castiglionchio, A. Zanotti

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI DIRETTORI SCIENTIFICI

Antropologia culturale M. Minicuci
Diritto canonico P. Szabó, C. Ventrella
Diritti confessionali V. Fronzoni, A. Vincenzo
Diritto ecclesiastico A. Bettetini
Diritto vaticano V. Marano
Sociologia delle religioni e teologia M. Pascali
Storia delle istituzioni religiose O. Condorelli

Parte II

SETTORI RESPONSABILI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa G. Bianco, F. Di Prima, F. Balsamo, C. Gagliardi
Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana S. Carmignani Caridi, M. Carni, E. Giarnieri, P. Palumbo, P. Stefani
Giurisprudenza e legislazione civile A. Miccichè, Raffaele Santoro, Roberta Santoro
Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria G. Chiara, C. M. Pettinato, I. Spadaro
Giurisprudenza e legislazione internazionale S. Testa Bappenheim
Giurisprudenza e legislazione penale V. Maiello
Giurisprudenza e legislazione tributaria L. Caprara, O. Daniele, L. Decimo, F. Vecchi

Parte III

SETTORI RESPONSABILI

Lettere, recensioni, schede, segnalazioni bibliografiche M. d'Arienzo

AREA DIGITALE F. Balsamo, A. Borghi, C. Gagliardi

Comitato dei referees

Prof. Angelo Abignente – Prof. Andrea Bettetini – Prof.ssa Geraldina Boni – Prof. Salvatore Bordonali – Prof. Mario Caterini – Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti – Prof. Orazio Condorelli – Prof. Pierluigi Consorti – Prof. Raffaele Coppola – Prof. Giuseppe D’Angelo – Prof. Carlo De Angelo – Prof. Pasquale De Sena – Prof. Saverio Di Bella – Prof. Francesco Di Donato – Prof. Olivier Echappè – Prof. Nicola Fiorita – Prof. Antonio Fuccillo – Prof.ssa Chiara Ghedini – Prof. Ivàn Ibàn – Prof. Pietro Lo Iacono – Prof. Carlo Longobardo – Prof. Dario Luongo – Prof. Ferdinando Menga – Prof.ssa Chiara Minelli – Prof. Agustin Motilla – Prof. Vincenzo Pacillo – Prof. Salvatore Prisco – Prof. Federico Maria Putaturo Donati – Prof. Francesco Rossi – Prof.ssa Annamaria Salomone – Prof. Pier Francesco Savona – Prof. Lorenzo Sinisi – Prof. Patrick Valdrini – Prof.ssa Carmela Ventrella – Prof. Marco Ventura – Prof.ssa Ilaria Zuanazzi.

Direzione e Amministrazione:

Luigi Pellegrini Editore srl
Via Luigi Pellegrini editore, 41 – 87100 Cosenza
Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it
Sito web: www.pellegrinieditore.it

Direzione scientifica e redazione

I Cattedra di Diritto ecclesiastico Dipartimento di Giurisprudenza
Università degli Studi di Napoli Federico II
Via Porta di Massa, 32 Napoli – 80133
Tel. 338-4950831
E-mail: dirittoereligioni@libero.it
Sito web: rivistadirittoereligioni.com
Indirizzo web rivista: rivistadirittoereligioni.com

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.
Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01
ISSN 1970-5301

Classificazione Anvur:

La rivista è collocata in fascia “A” nei settori di riferimento dell’area 12 – Riviste scientifiche.

Diritto e Religioni

Rivista Semestrale

Abbonamento cartaceo annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano

per l'Italia, € 50,00

per l'estero, € 60,00

Abbonamento digitale (Pdf) annuo 2 numeri, € 50,00

un fascicolo (Pdf) costa, € 30,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 10,00 al seguente link: <https://www.pellegrinieditore.it/singolo-articolo-in-pdf/>

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore srl

Via De Rada, 67/c – 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 – Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

– bonifico bancario Iban IT82S0103088800000001259627 Monte dei Paschi di Siena

– acquisto sul sito all'indirizzo: <https://www.pellegrinieditore.it/diritto-e-religioni/>

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

L'Archivio degli indici della Rivista e le note redazionali sono consultabili sul sito web: rivistadirittoereligioni.com

Criteri per la valutazione dei contributi

I contributi sono sottoposti a valutazione.

Di seguito si riportano le modalità attuative.

Tipologia – È stata prescelta la via del *referee* anonimo e doppiamente cieco. L'autore non conosce chi saranno i valutatori e questi non conoscono chi sia l'autore. L'autore invierà il contributo alla Redazione in due versioni, una identificabile ed una anonima, esprimendo il suo consenso a sottoporre l'articolo alla valutazione di un esperto del settore scientifico disciplinare, o di settori affini, scelto dalla Direzione in un apposito elenco.

Criteri – La valutazione dello scritto, lungi dal fondarsi sulle convinzioni personali, sugli indirizzi teorici o sulle appartenenze di scuola dell'autore, sarà basata sui seguenti parametri:

- originalità;
- pertinenza all'ambito del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o a settori affini;
- conoscenza ed analisi critica della dottrina e della giurisprudenza;
- correttezza dell'impianto metodologico;
- coerenza interna formale (tra titolo, sommario, e *abstract*) e sostanziale (rispetto alla posizione teorica dell'autore);
- chiarezza espositiva.

Doveri e compiti dei valutatori – Gli esperti cui è affidata la valutazione di un contributo:

- trattano il testo da valutare come confidenziale fino a che non sia pubblicato, e distruggono tutte le copie elettroniche e a stampa degli articoli ancora in bozza e le loro stesse relazioni una volta ricevuta la conferma dalla Redazione che la relazione è stata ricevuta;
- non rivelano ad altri quali scritti hanno giudicato; e non diffondono tali scritti neanche in parte;
- assegnano un punteggio da 1 a 5 – sulla base di parametri prefissati – e formulano un sintetico giudizio, attraverso un'apposita scheda, trasmessa alla Redazione, in ordine a originalità, accuratezza metodologica, e forma dello scritto, giudicando con obiettività, prudenza e rispetto.

Esiti – Gli esiti della valutazione dello scritto possono essere: (a) non pubblicabile; (b) non pubblicabile se non rivisto, indicando motivamente in cosa; (c) pubblicabile dopo qualche modifica/integrazione, da specificare nel dettaglio; (d) pubblicabile (salvo eventualmente il lavoro di *editing* per il rispetto dei criteri redazionali). Tranne che in quest'ultimo caso l'esito è comunicato all'autore a cura della Redazione, nel rispetto dell'anonimato del valutatore.

Riservatezza – I valutatori ed i componenti della Direzione, del Comitato scientifico e della Redazione si impegnano al rispetto scrupoloso della riservatezza sul contenuto della scheda e del giudizio espresso, da osservare anche dopo l'eventuale pubblicazione dello scritto. In quest'ultimo caso si darà atto che il contributo è stato sottoposto a valutazione.

Valutatori – I valutatori sono individuati tra studiosi fuori ruolo ed in ruolo, italiani e stranieri, di chiara fama e di profonda esperienza del settore scientifico-disciplinare IUS 11 o che, pur appartenendo ad altri settori, hanno dato ad esso rilevanti contributi.

Vincolatività – Sulla base della scheda di giudizio sintetico redatta dai valutatori il Direttore decide se pubblicare lo scritto, se chiederne la revisione o se respingerlo. La valutazione può non essere vincolante, sempre che una decisione di segno contrario sia assunta dal Direttore e da almeno due componenti del Comitato scientifico.

Eccezioni – Il Direttore, o il Comitato scientifico a maggioranza, può decidere senza interpellare un revisore:

- la pubblicazione di contributi di autori (stranieri ed italiani) di riconosciuto prestigio accademico o che ricoprono cariche di rilievo politico-istituzionale in organismi nazionali, comunitari ed internazionali anche confessionali;
- la pubblicazione di contributi già editi e di cui si chiedi la pubblicazione con il permesso dell'autore e dell'editore della Rivista;
- il rifiuto di pubblicare contributi palesemente privi dei necessari requisiti di scientificità, originalità, pertinenza.

INDICE

Parte I

Diritto canonico

STEFANIA DAZZETTI

- L'impotenza a generare come causa di annullamento del matrimonio. Il dibattito tra civilisti e canonisti negli anni '30* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origine e configurazione della potestà giudiziaria dei tribunali territoriali di seconda istanza nella Chiesa latina* 46

Diritto Ecclesiastico

SIMONA ATTOLLINO

- Il Rapporto 2024 dell'European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) sull'Italia nella prospettiva del diritto delle religioni* 86

FABIO BALSAMO

- Enti religiosi civilmente riconosciuti e Terzo settore. L'attrazione verso il modello statunitense delle Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusione ed Identità: alcune riflessioni sulla libertà religiosa nell'ordinamento norvegese* 120

ODILIA DANIELE

- Riforma Cartabia e procedimento di delibazione* 150

ENRICO DEL PRATO

- L'ente "Fondo edifici di culto": natura e funzioni* 173

CARMELA ELEFANTE

- Percorsi di sostenibilità e fattore religioso. Dai principi alle buone pratiche (con un affaccio prospettico sulle Comunità energetiche rinnovabili)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Festività religiose e globalizzazione* 212

ANDREA MICCICHÈ

- L'occupazione della Crimea e i profili della libertà religiosa: riflessioni a partire dalla sentenza della Grande Camera nella causa Ucraina c. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ente ecclesiastico imprenditore e insolvenza. La problematica individuazione dei beni strumentali ad attività commerciali nelle procedure esecutive* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Prospettive di valorizzazione sociale dei beni del Fondo Edifici di Culto (FEC): iniziative socio-culturali e per la promozione del dialogo interreligioso* 332

FILIPPO VARI

- Potere pubblico e religione nella Costituzione italiana. Note critiche sugli sviluppi della giurisprudenza* 351

Diritti Confessionali

AHMED TABAKOVIC

- La figura dell'imam nella Comunità Islamica in Bosnia ed Erzegovina. Normativa, formazione, nomina e competenze degli imam, con focus sull'Italia* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Diritto Vaticano

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- La protezione dei dati personali nelle Organizzazioni Internazionali Intergovernative e nello Stato della Città del Vaticano* 394

Storia delle istituzioni religiose e dei rapporti tra Diritto e Religioni

IGNAZIO ALESSI

- Profili giuridici del sistema di rappresentanza papale nell'Alto Medioevo: Vicari Apostolici, Defensores Ecclesiae e Amministratori del Patrimonio di San Pietro in Sicilia nei secc. VI-VIII* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: regno, papato e impero in un frammento della liturgia gallicana di Sicilia (XII secolo)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leone XIII, 'sovrano senza regno', nell'Italia alle prese con l'esperienza coloniale, e l'esercizio dell'attività diplomatica della Santa Sede nella costruzione del diritto internazionale. Un piccolo cameo conclusivo sulla vicenda di Menelik II e i prigionieri italiani in Etiopia nel 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuum alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». Il sinodo diocesano nella trattatistica cinquecentesca* 600

Argomenti, dibattiti, cronache

ALESSANDRO ALBISETTI

- Fra Dolcino, l'eresiarca* 628

IDA D'AMBROSIO

- L'apporto del sistema finanziario e della Chiesa Cattolica nel processo di transizione sostenibile* 634

PIERO MARINO

- Il 'fatto' del pluralismo: secolarizzazione e laicità* 652

Parte II

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

671



- *Presentazione*

- *Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 12 luglio 2024, n. 6264*

(Immobili riconosciuti di interesse storico, archeologico e artistico – Appartenenza indistinta al demanio ex artt. 822 e 824 c.c.- Complesso comprendenti edifici ecclesiastici sottoposto a vincolo di tutela – Appartenenza al demanio accidentale)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sez. III di Bari, sentenza 19 luglio 2024, n. 878*

(Cappelle private – Obbligo del Comune di vigilare sull'uso delle stesse)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, sentenza 10 ottobre 2024, n. 793*

(Insegnante di religione – Composizione del Consiglio di classe – Numero pari di componenti – Prevalenza del voto del Dirigente, e non di quello dell'insegnante di religione, in caso di parità di voti)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sez. I Stralcio di Roma, sentenza 15 ottobre 2024, n. 17818*

(Costituzione associazione religiosa tra militari – Preventivo assenso da parte del Ministero della Difesa – Legittimo)

- *Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, sez. II di Catanzaro, sentenza 2 dicembre 2024, n. 1699*

(Idoneità insegnamento religione cattolica – Revoca idoneità – impugnazione – difetto di giurisdizione del tribunale amministrativo)

con nota di

PAOLO PALUMBO

La revoca dell'idoneità all'insegnamento della religione cattolica. Il TAR affronta (e risolve) la questione della giurisdizione competente

- *Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 9 dicembre 2024, n. 9823*

(associazioni culturali islamiche – edilizia di culto – mutamento di destinazione d'uso dell'immobile – assenza di un aggravamento del carico urbanistico)

676

- *Consiglio di Stato, Sezione Seconda, sentenza 18 marzo 2024, n. 2567*

(Simboli religiosi negli edifici pubblici – Ordinanza sindacale contingente ed urgente di affissione del crocifisso – Illegittimità per difetto di attribuzione)

con nota di
MARCO CROCE

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

690

Giurisprudenza e legislazione canonica e vaticana

706



LEGISLAZIONE CANONICA

- *Presentazione*
- *Chirografo del Santo Padre Francesco circa lo Statuto e il Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
 - *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi relativo alle norme transitorie del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Capitolo della Basilica Papale di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Regolamento del Personale della Fabbrica di San Pietro in Vaticano (29 giugno 2024)*
- *Statuto della Fondazione Vaticana “Rete Mondiale di Preghiera del Papa” (1° luglio 2024)*
- *Nota del Dicastero per l’Evangelizzazione, Sezione per le questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo (1° agosto 2024)*
- *Lettera apostolica in forma di «Motu Proprio» del Sommo Pontefice Francesco “La vera bellezza” sulla ripartizione del territorio della Diocesi di Roma (1° ottobre 2024)*
- *Regolamento Generale del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Regolamento della Commissione Indipendente di Vigilanza del Vicariato di Roma (22 ottobre 2024)*
- *Chirografo del Santo Padre circa l’istituzione del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*
- *Statuto del Pontificio Comitato per la Giornata Mondiale dei Bambini (20 novembre 2024)*

LEGISLAZIONE VATICANA

- *Decreto N. DCLIX del Presidente della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano riguardante i “Servizi doganali e transito delle merci” (8 maggio 2024)*

- Decreto N. DCLXXXV del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano recante “Modifiche al Regolamento tecnico e di attuazione della legge sulla tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro, promulgato con Decreto del Presidente del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano N. LXXII, del 1° ottobre 2008” (30 ottobre 2024)
- Chirografo circa la delocalizzazione di parte dell'Archivio e Biblioteca Vaticani presso il Pontificio Seminario Romano Maggiore (12 novembre 2024)
- Decreto N. DCCII della Pontificia Commissione per lo Stato della Città del Vaticano recante “Linee Guida in materia di intelligenza artificiale” (16 dicembre 2024)

Giurisprudenza e legislazione civile

708



- *Presentazione*
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 5 novembre 2024, n. 28390 (responsabilità civile, nullità del matrimonio concordatario, riserva mentale, libertà matrimoniale)
- Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ordinanza 22 ottobre 2024, n. 27338 (ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, assistenza socio-sanitaria, attività commerciale, amministrazione straordinaria, insolvenza)
- Corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, sentenza 24 giugno 2024, n. 17357 (diritto al sepolcro, cessione dell'uso dei loculi, demanialità, cimitero)
- Corte di Cassazione, Sezione Lavoro Civile, ordinanza 24 giugno 2024, n. 17310 (IPAB, ispirazione religiosa, accertamento della natura privatistica, giurisdizione ordinaria)

Giurisprudenza costituzionale, eurounitaria e CEDU

710



- *Presentazione*
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Gran Camera, caso Ucraina v. Russia (RE Crimea), 25 giugno 2024. Ricorsi nn. 20958/14 e 38334/18) (Guerra- Restrizioni libertà religiosa – Parametro di legalità)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Loic Le Dall c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 21655/23 (Obiezione di coscienza – Violazione diritto di libertà religiosa- Violazione diritto di assistenza)
- Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quinta, caso Shri Ram Chandra

Mission c. Francia, 12 settembre 2024. Ricorso n. 24477/23
 (Libertà religiosa- Nuovi movimenti religiosi – Dichiarazioni pregiudizievoli)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Grande Camera, caso Pindo Mulla vs. Spagna*, 17 settembre, 2024. Ricorso n. 15541/20
 (Testimoni di Geova – Trasfusione – Effetto giuridico vincolante alle direttive anticipate – Convenzione di Oviedo – Garanzie decisionali)
 - *Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, Sezione quarta, caso Lindhoml vs. Danimarca*, 5 novembre 2024. Ricorso n. 25636/22
 (Diritto alla salute-autodeterminazione-interesse pubblico-libertà religiosa)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 107 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – Tutela – Possibili restrizioni a tutela di interessi di pari rango, secondo criteri di necessità e di ragionevole proporzionalità)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 135 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Diritto alla vita – Posizione apicale nell'ordinamento, quale suo valore supremo – Conseguente dovere per l'ordinamento di apprestarne adeguata tutela – Limiti – Riconoscimento del diritto di rifiutare le cure al paziente capace di assumere decisioni libere e consapevoli – Conseguente restrizione dell'area del perdurante divieto dell'aiuto al suicidio – Necessità di un intervento legislativo volto a bilanciare il diritto all'autodeterminazione con la tutela della vita)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 143 del 2024*
 (Diritti inviolabili o fondamentali – In genere – Identità di genere – Tutela e riconoscimento – Diritto fondamentale della persona – Possibile rettificazione di sesso – Condizioni – Necessario intervento chirurgico precedente)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 148 del 2024*
 (Formazioni sociali – In genere – Differenze tra matrimonio, unione civile e convivenza di fatto o more uxorio – Riconducibilità, del primo, all'art. 29 Cost. e, delle seconde, all'art. 2 Cost. – Necessità di estendere a ogni formazione sociale la tutela e le garanzie dei medesimi diritti fondamentali, quali in particolare il diritto al lavoro e alla giusta retribuzione)
 - *Corte costituzionale, sentenza n. 182 del 2024*
 (Esenzione dal pagamento del contributo di costruzione per la prima abitazione – Esclusione dei conviventi di fatto – Discriminazione – Mancata considerazione della condizione economica dei beneficiari – Irragionevolezza di fondo – Inammissibilità della questione)



- *Presentazione*

TASSA ECCLESIASTICA

- *BVerfG, 2/BvL/6/19, del 15 novembre 2024 (GERMANIA)*

(matrimonio – eguaglianza – Sassonia)

- *Kammergericht Berlin, 30 settembre 2024, n. 2/ORs/14/24 (GERMANIA)*

(Twitter – svastiche – nazismo)

- *BGH, 25 settembre 2024, n. 3/S/32/24 (GERMANIA)*

(nazismo – Olocausto – corrispondenza)

- *Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal vs Canada (Attorney General)', del 24 luglio 2024 (CANADA)*

(kasherut – benessere animale – macellazione religiosa)

- *Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 novembre 2024 (USA)*

(equo processo – antisemitismo – pena di morte)

LAÏCITÉ

- *CAA di Marsiglia, 4ème chambre, 15 ottobre 2024, n. 24MA00665 (FRANCIA)*

(Islam – Loi de Séparation – titolo gratuito)

CHIESA CATTOLICA

- *High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, del 13 novembre 2024 (AUSTRALIA)*

(responsabilità civile – rapporto di lavoro – sacerdozio cattolico)

- *Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nn. 23/788/A e 24/11/1, del 25 giugno 2024 (BELGIO)*

(discriminazione – diaconato – danno da perdita di chance)

AUTONOMIA ED INDIPENDENZA DELLE CONFESIONI RELIGIOSE

- *High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, del 20 novembre 2024 (UGANDA)*

(interna corporis – difetto di competenza – nomine ecclesiastiche)

- *States Court of Appeals, 3rd circuit, affaire 'Church of God of Crandon vs Church of God', 15 ottobre 2024 (USA)*

(interna corporis – difetto di competenza – scomuniche)

- *United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', del 15 ottobre 2024 (USA)*

(tribunale rabbinico – sieruv – difetto di competenza)

ISLAM

- *Legge federale sul divieto di dissimulare il viso, entra in vigore dal 1 gennaio 2025 (SVIZZERA)*

(hijab – burqa – spazio pubblico)

- *Supreme Court of India, affaire ‘Mohd vs State of Talangana’, 10 luglio 2024 (INDIA)*

(ripudio islamico – assegno di mantenimento – indigenza)

TUTELA DEL SENTIMENTO RELIGIOSO

- *High Court of Karnataka, affaire ‘Kumar vs State of Karnataka’, 13 settembre 2024 (INDIA)*

(moschea – hindu – elemento oggettivo del reato)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire ‘Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General’, 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(radici religiose – radici culturali – fattore sociale religioso)

con nota di

SARA BERENGAN

Il caso Hon Fox Odoi v Attorney General: Il c.d. Anti Homosexuality Act al vaglio della Corte costituzionale ugandese. Criticità e spunti di riflessione 718

CHIESA ORTODOSSA

- *Legge sulla protezione dell'ordine costituzionale nella sfera di attività delle organizzazioni religiose (UCRAINA)*

(sicurezza nazionale – Patriarcato di Mosca – Chiesa ortodossa russa)

SCUOLE

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire ‘Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.’, 30 agosto 2024 (USA)*

(evoluzionismo – ateismo – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, 11th Circuit, affaire ‘Cambridge Christian School, Inc. vs Florida High School Athletic Association, Inc.’, 5 settembre 2024 (USA)*

(preghiera in pubblico – sport – autorità pubblica)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill n. 8, del 18 dicembre 2024 (USA)*

(Insegnamento confessionale obbligatorio – scuole pubbliche – Establishment Clause)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 5 agosto 2024, n. 31850*
(Delitti contro l'eguaglianza – Circostanza aggravante – Divieto di bilanciamento – Legittimità costituzionale)
- *Corte di Cassazione, Sezione Seconda penale, 16 ottobre 2024, n. 39752*
(Estorsione – Richiesta continua di erogazioni liberali – Costrizione – Sussistenza)
- *Corte di Cassazione, Sezione Quinta penale, 3 dicembre 2024, n. 42551*
(Prova – Mezzi di prova – Prova documentale – Riprese video effettuate da privati – Prove documentali ex art 234 cod. proc. pen. – Conservazione dei dati personali oltre il termine di legge – Inutilizzabilità – Esclusione – Ragioni)



- *Presentazione*
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 26 luglio 2024, n. 20964*
(Tributi – IMU – Avviso di accertamento – Esenzione – Enti religiosi – Enti non commerciali – non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, sentenza 9 settembre 2024, n. 24200*
(Tributi – IMU – Omessa dichiarazione – Omesso versamento – Enti morali di culto – Associazioni private di fedeli – Esenzione – Non spetta)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 19 novembre 2024, n. 29823*
(Tributi – Avviso di accertamento – Rettifica di rendita – Procedura DOCFA – Edifici adibiti al culto pubblico – Esenzione dalla dichiarazione in catasto)
- *Corte di Cassazione, Sez. Tributaria, ordinanza 9 dicembre 2024, n. 31648*
(Tributi – Esenzione IMU – Enti ecclesiastici – Attività non commerciali – Comodato – Utilizzazione diretta immobile – Utilizzazione indiretta immobile – Spetta)

Parte III

Lecture

La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (a cura di), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, con prefazione di FILIPPO PATRONI GRIFFI e postfazione di MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Collana fondata da Carlo Mosca, diretta da Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Napoli, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**) 747

Recensioni

ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, con Prefazione di Card. PIETRO PAROLIN e Introduzione di GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761

GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765

CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768

NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 772

BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaira Catalano**) 775

INDEX

Part I

Canon Law

STEFANIA DAZZETTI

- Impotence to generate as a cause for marriage annulment. The debate between civilists and canonists in the 1930s* 29

MASSIMO DEL POZZO

- Origin and configuration of the judicial power of the territorial courts of second instance in the Latin Church* 46

Ecclesiastical Law

SIMONA ATTOLLINO

- The Report of the European Commission against Racism and Intolerance (ECRI) on Italy in the perspective of the law of religions* 86

FABIO BALSAMO

- Civilly recognized religious entities and Third Sector. The attraction towards the US model of the Church related corporations* 102

MICHELE CORLETO

- Inclusion and Identity: some reflections on religious freedom in the Norwegian legal system* 120

ODILIA DANIELE

- Cartabia reform and exequatur procedure* 150

ENRICO DEL PRATO

- The “Fondo edifici di culto”: nature and functions* 173

CARMELA ELEFANTE

- Sustainability paths and religious factor. From principles to good practices (with a perspective view on renewable energy communities)* 185

RAFFAELLA LOSURDO

- Religious holidays and Globalization* 212

ANDREA MICCICHÈ

- The Occupation of Crimea and the Aspects of Religious Freedom: Reflections Starting from the Judgement of the ECtHR Grand Chamber in the Case Ukraine v. Russia* 237

FRANCESCO SALVATORE REA

- Ecclesiastical entrepreneur corporation and insolvency. The troublesome identification of business assets in enforcement proceedings* 254

GAIA FEDERICA TARABIONO

- Perspectives for the social valorization of the Worship Buildings Fund's (Fondo Edifici di Culto – FEC) assets: socio-educational, cultural, and inter-religious dialogue initiatives* 332

FILIPPO VARI

- Public Power and Religion in the Italian Constitution. Critical Notes on Developments in The Case-Law* 351

Religious Laws

AHMED TABAKOVIC

- The figure of the imam in the Islamic Community in Bosnia and Herzegovina. Regulatory acts, training, appointment and skills of imams, with focus on Italy* 365

AMELA TRAKO-MAHMUTOVIĆ

- The role of the Waqf Directorate of Islamic Community in Bosnia and Herzegovina in managing and disposing of waqfs* 378

Vatican Law

MARILENA MONTANARI, JESSICA ROMEO

- The protection of personal data in International Intergovernmental Organizations and in the Vatican City State* 394

History of religious institutions and relations between law and religions

IGNAZIO ALESSI

- Legal Profiles of the Papal Representation System in the Early Middle Ages: Apostolic Vicars, Defensores Ecclesiae, and Administrators of the Patrimony of Saint Peter in Sicily (5th–8th Centuries)* 433

LUIGI GENNARO

- «Imperatrix Agatha»: kingdom, papacy and empire in a fragment of the Gallican liturgy of Sicily (12th century)* 522

CRISTIANA PETTINATO

- Leo XIII, 'sovereign without kingdom', in Italy grappling with the colonial experience, and the exercise of the diplomatic activity of the Holy See in the construction of international law. A small final cameo on the story of Menelik II and the Italian prisoners in Ethiopia in 1896* 541

LORENZO SINISI

- «Quasi aperire ianuam alteri cuipiam fusius exactiusque tractaturo». The diocesan synod in sixteenth-century treatises* 600

Topics, debates, chronicles

ALESSANDRO ALBISETTI

- Friar Dolcino, heresiarch* 628

IDA D'AMBROSIO

- The contribution of the financial system and the Catholic Church in the sustainable transition process* 634

PIERO MARINO

- The 'fact' of pluralism: secularization and secularism* 652

Part II

Administrative Jurisprudence and Legislation

672



- *Presentation*

- *Council of State, Fifth Section, judgment 12 July 2024, no. 6264*

(Property recognised as being of historical, archaeological and artistic interest – undistinct belonging to State property/”*demanio*” pursuant to Articles 822 and 824 of the Civil Code – listed complex comprising ecclesiastical buildings – belonging to the so called “*demanio accidentale*”).

- *Puglia Regional Administrative Tribunal, Third Section of Bari, judgment 19 July 2024, no. 878*

(Private chapels – Obligation of the Municipality to supervise their use)

- *Marche Regional Administrative Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche, Sez. II di Ancona, judgment 10 ottobre 2024, no. 793*

(Religious education teacher – Composition of the class council – Even number of members – Prevalence of the Director’s vote, and not that of the religious education teacher, in the event of a tie)

- *Latium Regional Administrative Tribunal, Fifth Section Expert of Roma, judgment 15 October 2024, no. 17818*

(Establishment of religious association between soldiers – Prior consent from the Ministry of Defense – Legitimate)

- *Calabria Regional Administrative Tribunal, Second Section of Catanzaro, judgment 2 December 2024, no. 1699*

(Eligibility for teaching Catholic religion – Revocation of eligibility – Appeal – lack of jurisdiction of the Administrative Court)

annotated by

PAOLO PALUMBO

The revocation of eligibility to teach the Catholic religion. The TAR addresses (and resolves) the question of competent jurisdiction

676

- *Council of State, Third Section, judgment 9 December 2024, no. 9823*

(Islamic cultural associations – religious buildings – change of use of the property – absence of an aggravation of the urban planning burden)

- *Council of State, Second Section, judgement of 18 March 2024, no. 2567*

(Religious symbols in public buildings – Contingent and urgent union order for the posting of the crucifix – Illegitimacy due to lack of attribution)

annotated by

MARCO CROCE

Mayor’s ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

690



- *Presentation*

CANONICAL LEGISLATION

- *Chirograph of the Holy Father Francis concerning the Statute and Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Rescriptum ex Audientia Sanctissimi regarding the transitional norms of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Chapter of the Papal Basilica of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Regulations for the Personnel of the Fabric of Saint Peter in the Vatican* (June 29, 2024)
- *Statute of the Vatican Foundation "Pope's Worldwide Prayer Network"* (July 1, 2024)
- *Note from the Dicastery for Evangelization, Section for Fundamental Questions of Evangelization in the World* (August 1, 2024)
- *Apostolic Letter in the form of Motu Proprio of the Supreme Pontiff Francis "True Beauty" concerning the reorganization of the territory of the Diocese of Rome* (October 1, 2024)
- *General Regulations of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Regulations of the Independent Supervisory Commission of the Vicariate of Rome* (October 22, 2024)
- *Chirograph of the Holy Father concerning the establishment of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)
- *Statute of the Pontifical Committee for the World Day of Children* (November 20, 2024)

VATICAN LEGISLATION

- *Decree No. DCLIX of the President of the Pontifical Commission for the Vatican City State concerning "Customs Services and Goods Transit"* (May 8, 2024)
- *Decree No. DCLXXXV of the President of the Governorate of the Vatican City State introducing "Amendments to the Technical Regulations and Implementation of the Law on Safety and Health of Workers in the Workplace, promulgated by Decree of the President of the Governorate of the Vatican City State No. LXXII, dated October 1, 2008"* (October 30, 2024)

- *Chirograph on the relocation of part of the Vatican Archives and Library to the Pontifical Major Roman Seminary* (November 12, 2024)
- *Decree No. DCCII of the Pontifical Commission for Vatican City State introducing "Guidelines on artificial intelligence"* (16 December 2024)

Civil Jurisprudence and Legislation

709



- *Presentation*
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 22nd October 2024, no. 27338* (civilly recognized ecclesiastical body, social welfare assistance, business activity, receivership, insolvency)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 5th November 2024, no. 28390* (damages, nullity of a Catholic marriage with civil effects, mental reservation, marital freedom)
- *Court of Cassation, Second Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17357* (right to burial, cession of the use of burial plots, eminent domain, cemetery)
- *Court of Cassation, First Civil Section, judgement of 24th June 2024, no. 17310* (charitable organization, religious inspiration, establishment of the private nature, ordinary jurisdiction)

Constitutional, EU and ECHR Jurisprudence

712



- *Presentation*
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Ukraine v. Russia (RE Crimea)*, 25 June 2024. Appeals nos. 20958/14 and 38334/18) (War – Legality parameter – Religious freedom)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Loic Le Dall v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 21655/23 (Conscientious objection – Violation of religious freedom – Violation of the right to assistance)
- *European Court of Human Rights, Fifth Section, case Shri Ram Chandra Mission v. France*, 12 September 2024. Appeal no. 24477/23 (Religious freedom – New religious movements – Prejudicial declarations)
- *European Court of Human Rights, Grand Chamber, case Pindo Mulla vs. Spain*, 17 September 2024. Appeal no. 15541/20

(Jehovah's Witnesses – Transfusion – Binding legal effect on advance directives – Oviedo Convention – Decisional guarantee)
 - *European Court of Human Rights, Fourth Section, case Lindholm vs. Denmark*, 5 November 2024. Appeal no. 25636/22
 (Right to health – Self-determination – Public interest – Religious freedom)
 - *Constitutional Court, sentence no. 107 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – Protection – Possible restrictions to protect interests of equal rank, according to criteria of necessity and reasonable proportionality)
 - *Constitutional Court, sentence no. 135 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Right to life – Top position in the legal system, as its supreme value – Consequent duty for the legal system to provide adequate protection – Limits – Recognition of the right to refuse treatment to the patient capable of make free and informed decisions – Consequent restriction of the area of the continuing ban on aiding suicide – Need for legislative intervention aimed at balancing the right to self-determination with the protection of life)
 - *Constitutional Court, sentence no. 143 of 2024*
 (Inviolable or fundamental rights – In general – Gender identity – Protection and recognition – Fundamental right of the person – Possible sex reclassification – Conditions – Previous surgery necessary)
 - *Constitutional Court, sentence no. 148 of 2024*
 (Social formations – In general – Differences between marriage, civil union and de facto cohabitation or more uxorio – Traceability of the former to the art. 29 of the Constitution and, of the latter, art. 2 of the Constitution – The need to extend the protection and guarantees of the same fundamental rights to every social formation, such as in particular the right to work and fair pay)
 - *Constitutional Court, sentence no. 182 of 2024*
 (Exemption from payment of the construction contribution for the first home – Exclusion of de facto cohabitants – Discrimination – Failure to take into account the economic condition of the beneficiaries – Fundamental unreasonableness – Inadmissibility of the question)

International Jurisprudence and Legislation

716



- *Presentation*

ECCLESIASTICAL TAX

- BVerfG, 2/BvL/6/19, of 15 November 2024 (GERMANY)
(marriage – equality – Saxony)

EBRAISM

- Kammergericht Berlin, 30 September 2024, no. 2/ORs/14/24 (GERMANY)
(Twitter – swastikas – Nazism)

- BGH, 25 September 2024, No. 3/S/32/24 (GERMANY)
(Nazism – Holocaust – correspondence)

- Cour fédérale, affaire 'Jewish Community Council of Montreal v. Canada (Attorney General)', 24 July 2024 (CANADA)
(kasherut – animal welfare – religious slaughter)

- Court of Criminal Appeals of Texas, affaire ex parte Halprin, 6 November 2024 (USA)
(fair trial – anti-Semitism – death penalty)

LAÏCITÉ

- CAA of Marseille, 4ème chambre, 15 October 2024, no. 24MA00665 (FRANCE)
(Islam – Loi de Séparation – free title)

CATHOLIC CHURCH

- High Court of Australia, affaire 'Bird vs X', 2024/HCA/41, 13 November 2024 (AUSTRALIA)

(civil liability – employment relationship – Catholic priesthood)

- Eerste Aanleg Antwerpen, afdeling Mechelen, nos. 23/788/A and 24/11/1, of 25 June 2024 (BELGIUM)

(discrimination – diaconate – damage for loss of opportunity)

AUTONOMY AND INDEPENDENCE OF RELIGIOUS DENOMINATIONS

- High Court Civil Division, affaire 'Magezi et alii vs Sendowoza et alii', 2024/UGHCCD/198, of 20 November 2024 (UGANDA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – ecclesiastical appointments)

- United States Court of Appeals, 3rd Circuit, affaire 'Church of God of Cranston v. Church of God', 15 October 2024 (USA)

(interna corporis – lack of jurisdiction – excommunications)

- United States District Court, Eastern District of New York, affaire 'Esses vs Rosen', 15 October 2024 (USA)

(rabbinical court – sieruv – lack of jurisdiction)

ISLAM

- Federal law on the prohibition of facial concealment, in force since 1 January 2025 (SWITZERLAND)

(hijab – burqa – public space)

- *Supreme Court of India, affaire 'Mohd vs State of Talangana', 10 July 2024 (INDIA)*

(Islamic repudiation – maintenance allowance – destitution)

PROTECTION OF RELIGIOUS SENTIMENT

- *High Court of Karnataka, affaire 'Kumar vs State of Karnataka', 13 September 2024 (INDIA)*

(mosque – Hindu – objective element of the offence)

- *Constitutional Court of Uganda at Kampala, affaire 'Fox Odoi-Oywelowo vs Attorney General', 3 aprile 2024 (UGANDA)*

(religious roots – cultural roots – religious social factor)

annotated by

SARA BERENGAN

The Hon Fox Odoi v Attorney General case: The so-called Anti Homosexuality Act under consideration by the Ugandan Constitutional Court. Criticisms and elements for reflection

718

ORTHODOX CHURCH

- *Law on the Protection of Constitutional Order in the Sphere of Activity of Religious Organisations (UKRAINE)*

(national security – Moscow Patriarchate – Russian Orthodox Church)

SCHOOLS

- *United States District Court, Southern District of Indiana, Indianapolis Division, affaire 'Reinoehl vs Penn-Harris-Madison School Corp.', 30 August 2024 (USA)*

(Evolutionism – Atheism – Establishment Clause)

- *United States Court of Appeals, ^{11th} Circuit, affaire 'Cambridge Christian School, Inc. v. Florida High School Athletic Association, Inc.', 5 September 2024 (USA)*

(prayer in public – sport – public authority)

- *135th General Assembly of the State of Ohio, House Bill No. 8, 18 December 2024 (USA)*

(Mandatory denominational teaching – public schools – Establishment Clause)

Criminal Jurisprudence and Legislation

741



- *Presentation*

- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 5 August 2024, no. 31850*
(Crimes against equality – Aggravating circumstance – Prohibition of balancing – Constitutional legitimacy)
- *Court of Cassation, Second Criminal Section, 16 October 2024, n. 39752*
(Extortion – Continuous request for donations – Coercion – Existence)
- *Court of Cassation, Fifth Criminal Section, 3 December 2024, no. 42551*
(Evidence – Means of proof – Documentary evidence – Video recordings made by private individuals – Documentary evidence under Article 234 of the Code of Criminal Procedure. – Retention of personal data beyond the period prescribed by law – Inusability – Exclusion – Reasons)

Fiscal Jurisprudence and Legislation

743



- *Presentation*
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 26 July 2024, n. 20964*
(Taxes – IMU – Notice of assessment – Exemption – Religious bodies – Non-commercial bodies – not entitled)
- *Court of Cassation, Section Tax, ruling 9 September 2024, n. 24200*
(Tributes – IMU – Failure to declare – Failure to pay – Moral religious bodies – Private associations of the faithful – Exemption – Not eligible)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 19 November 2024, n. 29823*
(Taxes – Notice of assessment – Adjustment of income – DOCFA procedure – Buildings used for public worship – Exemption from declaration in the land register)
- *Court of Cassation, Section Tax, ordinance 9 December 2024, n. 31648*
(Tributes – IMU exemption – Ecclesiastical bodies – Non-commercial activities – Loan – Direct use of property – Indirect use of property – Pay)

Part III

Lectures

The Casavola ruling and the evolution of secularism. About the volume of FRANCESCO FASOLINO, FRANCESCO LUCREZI (eds.), *La sentenza Casavola e il divenire della laicità. A proposito del volume di Francesco Paolo Casavola, De Re Publica I. Laicità*, with *prefazione* by FILIPPO PATRONI GRIFFI and *postfazione* by MARCO VALENTINI, *Il Grifone*, Series founded by Carlo Mosca, directed by Marco Valentini, Editoriale Scientifica, Naples, 2023 (**Giuseppe D'Angelo**)

747

Reviews

- ANTONELLO BLASI, *Concordati africani. Fonti di diritto concordatario africano*, with *Preface* by Card. PIETRO PAROLIN and *Introduction* by GIUSEPPE DALLA TORRE, Valore Italiano Editore, Roma, 2024 (**Giovanni Russo**) 761
- GAETANO DAMMACCO, *Geopolitica tra religioni e diritto. Costruire pace, libertà, fratellanza*, Stilo Editrice, Noventa Padovana, 2024, pp.106 (**Ignazio Barbetta**) 765
- CRISTINA HERMIDA DEL LLANO, *Justicia racial, derechos y mirorías*, Tirant Lo Blanch, Valencia, 2023 (**Gaetano Dammacco**) 768
- NATASCIA MARCHEI, STEFANIA NINATTI (a cura di), *Diritto e società plurale: questioni aperte*, Giappichelli, Torino, 2024, pp. 218 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 772
- BEATRICE SERRA (a cura di), *I rapporti Cina-Santa Sede. Frammenti di ricerca a cent'anni dal Concilio di Shanghai*, Luigi Pellegrini Editore, Cosenza, 2024, pp. 214 (**Brigitta Mariaeclaire Catalano**) 775

Potere di ordinanza del Sindaco e ostensione istituzionale del crocifisso. Il Consiglio di Stato si allinea alle Sezioni Unite?

Mayor's ordinance power and institutional display of the crucifix. Does the Council of State follow the Court of Cassation?

MARCO CROCE

RIASSUNTO

Il contributo analizza la vicenda che ha portato alla decisione della Sezione seconda del Consiglio di Stato n. 2567 del 2024, che ha dichiarato illegittima l'ordinanza di un Sindaco che obbligava ad affiggere il crocifisso in tutti gli uffici pubblici comunali. Dopo aver ripercorso la sentenza di primo grado che è stata riformata e aver succintamente esposto le risultanze della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sull'ostensione del crocifisso nei locali scolastici, il lavoro si conclude criticando il modo in cui il Consiglio di Stato ha utilizzato quanto detto dalla Sezioni Unite per dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza del Sindaco.

PAROLE CHIAVE

Laicità; Simboli religiosi; Crocifisso; Accomodamento ragionevole; Potere di ordinanza

ABSTRACT

The contribution analyses the case that led to the decision of the Second Section of the Council of State no. 2567 of 2024, which declared unlawful the ordinance of a mayor imposing to display the crucifix in all municipal offices. After analysing the first-instance ruling and briefly setting out the findings of the ruling of the United Sections of the Supreme Court on the display of crucifixes in school premises, the work concludes by criticising the way in which the Council of State used the principles set forth by the United Sections in order to declare the unlawfulness of the mayor's ordinance.

KEYWORDS

Secularity; Religious symbols; Crucifix; Reasonable accommodation; Power of ordinance

SOMMARIO: 1. Il caso concreto e la stagione dei “sindaci sceriffi” – 2. La sentenza del T.A.R. Sardegna nel 2017 – 3. Intermezzo: la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione nel Caso Coppoli – 4. La dichiarazione di illegittimità dell’ordinanza che obbligava all’ostensione del crocifisso: note critiche sulla motivazione nel merito del Consiglio di Stato

1. Il caso concreto e la stagione dei “sindaci sceriffi”

La decisione oggetto di questo commento è l’esito finale di una vicenda piuttosto risalente, che affonda le sue radici in una stagione nella quale moltissimi sindaci avevano frainteso e il significato e i limiti del potere di ordinanza contingibile e urgente attribuito loro dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000¹.

Non erano mancate, in quella stagione, prima che la Corte costituzionale ponesse un deciso freno all’interpretazione che era stata data da molti sindaci², ordinanze piuttosto bizzarre riguardanti un po’ di tutto³: ordinanze contro la prostituzione in strada, contro l’acattonaggio, contro il fumo nei parchi pubblici, contro il consumo di alcool, contro i bivacchi sui sagrati delle Chiese da parte dei turisti, contro i lavavetri ai semafori, contro i “kebabbari”. Tanto per rimanere a quelle che ebbero maggiore eco mediatica.

Per quanto riguarda il settore dei rapporti fra “diritto e religioni” tale potere di ordinanza si “sfogò” invece ad esempio in ordinanze anti-burka e niqab, a volte addirittura in ordinanze anti Halloween, e, non ultime, ordinanze di affissione del crocifisso nei locali comunali⁴.

Proprio a quest’ultima sottospecie appartiene l’ordinanza infine dichiarata illegittima dal Consiglio di Stato nella decisione n. 2567/2024 della Seconda sezione: il Sindaco del Comune di Mandas, il 23 novembre del 2009, aveva

¹ Tanto che autorevole dottrina non mancò di parlare di “sindaci sceriffi”: cfr. CORRADO CARUSO, *Da Nottingham a La Mancha: l’odissea dei sindaci nell’arcipelago dei diritti costituzionali*, in *Le Regioni*, 1-2, 2010, p. 15 ss.

² La sentenza con la quale la Corte costituzionale ri-perimetrò con decisione il potere di ordinanza contingibile e urgente fu la n. 115 del 2011.

³ Un’analisi ad ampio spettro su quella stagione è contenuta nel numero de *Le Regioni*, 1-2, 2010, dedicato interamente al tema.

⁴ Secondo FABIO CORVAJA, *Esiste una libertà «innominata» da tutelare? Ordinanze sindacali «creative» e libertà individuale*, in *Le Regioni*, 1-2, 2010, p. 35, in nota 9, le ordinanze riguardanti l’ostensione istituzionale del crocifisso sarebbero state una reazione politica alla sentenza della II sezione della Corte europea dei diritti dell’uomo del 3 novembre 2009 che aveva condannato l’Italia.

Tra l’altro ancora di recente provvedimenti di questo tipo continuano a essere emanati. Si veda ad esempio un’ordinanza anti Halloween di quattro anni fa: <https://www.comune.monopoli.ba.it/Novita/Notizie/Disposto-il-divieto-di-festeggiare-Halloween#>.

emanato l'ordinanza n. 21/1998 con la quale imponeva l'immediata affissione del crocifisso in tutti gli uffici pubblici del territorio comunale, prevedendo al contempo la sanzione di euro cinquecento a carico di chi non lo facesse, dando mandato ai Vigili urbani di verificare nei successivi quindici giorni l'ottemperanza al provvedimento⁵.

A seguito dell'impugnazione dell'ordinanza di fronte al giudice amministrativo da parte dell'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti, il Sindaco aveva poi revocato l'ordinanza col provvedimento n. 3 del 22 gennaio del 2010. Nonostante ciò l'U.A.A.R. non aveva desistito dall'iniziativa giudiziaria, che si è protratta quindi per ben quindici anni prima di arrivare alla conclusione⁶, che ha visto succedersi due decisioni di segno diverso, la prima che ha respinto il ricorso e la seconda che lo ha invece accolto ribaltando l'esito del giudizio di primo grado.

2. La sentenza del T.a.r. Sardegna del 2017

Si dovettero aspettare ben otto anni già solo per il responso del T.A.R. Sardegna, che fu tra l'altro assai discutibile: con la sentenza n. 383 del 2017 il giudice di prime cure dichiarò in parte improcedibile e in parte infondato il ricorso.

Quanto alla procedibilità, essa fu esclusa – erroneamente, come sottolineerà invece il Consiglio di Stato – in ragione della avvenuta revoca dell'ordinanza che avrebbe privato l'U.A.A.R. dell'interesse al ricorso.

Quanto alla fondatezza, la decisione della Seconda Sezione del T.A.R. si era segnalata per un uso assai disinvolto della decisione della *Grande Chambre* della Corte europea dei diritti dell'uomo nel *Caso Lautsi*: secondo il giudice amministrativo, in ogni caso, l'ordinanza sarebbe stata legittima in ra-

⁵ Ancora oggi è possibile recuperare in rete articoli di giornale in merito: <https://www.lanuovasardegna.it/regione/2009/11/25/news/mandas-il-sindaco-ordina-crocifisso-in-tutti-gli-uffici-1.3317322>. È da rimarcare che corredare di sanzioni la violazione dell'obbligo di esposizione del crocifisso non sia affatto un tratto caratterizzante la storia normativa dello stesso: le fonti non primarie che prevedono l'esposizione del crocifisso nulla dispongono a riguardo; la legge regionale Lombardia n. 18 del 2011, *Esposizione del crocifisso negli immobili regionali* – solo atto normativo di rango primario oggi presente nel nostro ordinamento riguardo a questa problematica – neppure; viceversa la proposta di legge n. 387 del 26 marzo 2018, *Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni*, all'art. 4 prevede l'ammenda da 500 a 1000 euro, per chi rimuova, vilipenda o rifiuti di esporre il crocifisso (identica proposta è stata ripresentata anche in questa legislatura). In tema cfr. SILVIA BALDASSARRE *Brevi considerazioni a margine della proposta di legge n. 387 del 2018 "Disposizioni concernenti l'esposizione del Crocifisso nelle scuole e nelle pubbliche amministrazioni"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 12, 2019.

⁶ Una durata non certo ragionevole.

gione del fatto che la Corte EDU avrebbe affermato che “la cultura dei diritti dell’uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea”, che “è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione” e che il crocifisso non sarebbe “un elemento di indottrinamento, ma espressione dell’identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana”.

Un primo motivo di perplessità riguardo a questa decisione emergeva proprio dal punto di vista processuale: curiosamente, infatti, il T.A.R. dapprima dichiarava improcedibile la domanda, per carenza di interesse; poi, però, in luogo di una decisione meramente processuale affrontava pure il merito della causa e anche sotto questo profilo, piuttosto curiosamente, evitava di pronunciarsi sui vizi formali dell’ordinanza che erano stati avanzati nel ricorso⁷, statuendo solamente sui vizi materiali, utilizzando nella motivazione proprio la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, peraltro in maniera del tutto strumentale e apodittica⁸.

Innanzitutto si poteva criticare come il giudice amministrativo avesse appoggiato la sua argomentazione solamente sul richiamo a *Lautsi c. Italia*:

⁷ Molto critica sul punto, con la consueta acutezza, la migliore dottrina amministrativistica: cfr. FULVIO CORTESE, *Il giudice crocifisso*, in <http://www.lacostituzione.info/index.php/2017/06/13/il-giudice-crocifisso/>, secondo il quale dalla lettura della pronuncia e dalla sua sintetica motivazione “viene quasi da pensare che il giudice abbia ritenuto come attinente al novero degli irrilevanti «vizi formali» tutti i profili procedurali che consentirebbero, in ipotesi, di adottare un’ordinanza di questo genere e che, precisamente, permetterebbero di ricondurre a razionalità l’esercizio di un potere atipico: *in primis*, la motivazione sull’attinenza del tema religioso alla tutela della sicurezza urbana e sulle specifiche ragioni che puntualmente avrebbero dovuto sorreggere, in concreto, l’urgenza dell’intervento istituzionale del sindaco. La Corte costituzionale (sentenza n. 115/2011) ha evidenziato la necessità di rispettare rigorosamente questi limiti. Per non dire del fatto che, diversamente concepita, l’ordinanza si trasforma da strumento potenzialmente proporzionato e flessibile per emergenze specifiche in mezzo di propaganda politico-culturale e religiosa, incorrendo in un chiaro vizio di eccesso di potere. Si può davvero ammettere che – visto che per il fatto di prescrivere l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche l’Italia non è stata condannata – i sindaci possono farsi profeti? Secondo: ammesso che sia corretto sostenere, con la Corte europea dei diritti dell’uomo, che in materia di simboli religiosi gli Stati mantengono un proprio margine di apprezzamento, che fare, sul piano interno, del rispetto della riserva di legge, costituzionalmente prevista, in tema di libertà religiosa? E che fare, inoltre, del doveroso rispetto del principio di legalità sostanziale? L’impressione – ahimè disarmante – è che la lunga questione del crocifisso abbia ancora insegnato poco alla giurisprudenza nazionale, e che vi sia, anzi, una convinzione diffusa, specie nei giudici amministrativi, sulla possibilità che in proposito vi sia la più ampia discrezionalità amministrativa e che questa possa farsi tranquillamente fonte di valutazioni e decisioni orientate da presupposizioni culturali assai critiche”.

⁸ Si era criticata la decisione sotto tale profilo in MARCO CROCE, *La decisione CEDU Lautsi c. Italia e la sua influenza come precedente nelle decisioni interne successive*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 3, 2019, p. 70 ss., e in *Id.*, *Sul significato costituzionale dell’atto di rimozione di un crocifisso da un seggio elettorale. Nota a Trib. Modena, 20 dicembre 2016*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 3, 2018, p. 931 ss.

nell'ordinamento italiano esistevano almeno quattro sentenze della Corte di Cassazione che dicevano cose significative sul crocifisso nello spazio pubblico⁹ – tutte di segno diverso rispetto a ciò che si evince dalla giurisprudenza amministrativa – che il T.A.R. Sardegna si guardò bene dal citare¹⁰, dal discutere e dal confutare nel suo scarno impianto motivazionale; un segno, questo, di poco rispetto nei confronti della Suprema corte e della volontà dei giudici amministrativi di affermare una propria dottrina ben poco compatibile con quella del giudice della nomofilachia. Ma ci si sarebbe pure potuti aspettare almeno un riferimento alla “dottrina” del Consiglio di Stato, il parere n. 63 del 1988 o alla decisione nel *Caso Lautsi* del 2006, o anche alla sentenza del T.A.R. Lombardia n. 603/2006, tanto per rimanere nel solco di precedenti forse più pertinenti e utilizzabili nel senso di voler salvaguardare la presenza del crocifisso nei luoghi dove si esercitano pubbliche funzioni.

Ma poi era proprio la “distorsione” del significato della decisione della *Grande Chambre* a far emergere la criticità di quanto disposto dal giudice amministrativo in primo grado: non si rintracciava nella decisione alcuna spiega-

⁹ Ora sintetizzate e sviluppate, come vedremo nel prossimo paragrafo, dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2021 nel *Caso Coppoli*. Ci si riferisce a Corte di Cassazione, IV sez. penale, s.n. 439/2000 nella quale si legge: “il principio di laicità (sotto forma di imparzialità) si pone come condizione e limite del pluralismo, nel senso di garantire che il luogo deputato al conflitto tra i sistemi indicati sia neutrale e permanga nel tempo”; Corte di Cassazione SS.UU., ord. n. 15614/2006, dove la Corte specifica che “Il crocifisso per il suo valore escatologico e di simbolo fondamentale della religione cristiana non può essere considerato alla stregua di qualsiasi componente dell’arredo scolastico” e che occorre “tenere presenti le sempre più pressanti esigenze di tutela delle minoranze religiose, etniche e culturali in un ordinamento ispirato ai valori della tolleranza, della solidarietà, della non discriminazione e del rispetto del pluralismo”; Corte di Cassazione, VI sez. penale, s.n. 28482/2009, in cui si sottolinea come “La circolare del Ministro di Grazia e Giustizia del 29/5/1926 è un atto amministrativo generale, che appare però privo di fondamento normativo e quindi in contrasto con il principio di legalità dell’azione amministrativa (artt. 97 e 113 Cost.). Detta circolare, tenuto conto anche dell’epoca a cui risale, non sembra essere in linea con il principio costituzionale di laicità dello Stato e con la garanzia, pure costituzionalmente presidiata, della libertà di coscienza e di religione”. Per la Corte occorre “individuare l’eventuale sussistenza di una effettiva interazione tra il significato, inteso come valore identitario, della presenza del crocifisso nelle aule di giustizia e la libertà di coscienza e di religione, intesa non solo in senso positivo, come tutela della fede professata dal credente, ma anche in senso negativo, come tutela del credente di fede diversa e del non credente che rifiuta di avere una fede”; Corte di Cassazione SS.UU., s.n. 5924/2011 dove si afferma in via di *obiter dictum* che “sul piano teorico il principio di laicità è compatibile sia con un modello di equiparazione verso l’alto (laicità per addizione) che consenta ad ogni soggetto di vedere rappresentati nei luoghi pubblici i simboli della propria religione, sia con un modello di equiparazione verso il basso (laicità per sottrazione)” e che occorre “valutare una pluralità di profili, primi tra tutti la praticabilità concreta ed il bilanciamento tra l’esercizio della libertà religiosa da parte degli utenti di un luogo pubblico con l’analogo esercizio della libertà religiosa negativa da parte dell’ateo o del non credente, nonché il bilanciamento tra garanzia del pluralismo e possibili conflitti tra una pluralità di identità religiose tra loro incompatibili”.

¹⁰ Diversamente quindi da quanto fatto dal Consiglio di Stato nella decisione che si commenta, che richiama esclusivamente le Sezioni Unite della Cassazione, seppure in maniera problematica come vedremo.

zione del perché, nonostante la stessa Corte EDU avesse chiaramente sancito che il valore della propria decisione fosse confinato nell'ambito del giudizio di "convenzionalità" e riguardo alle sole aule scolastiche, questo precedente fosse utilizzabile in un caso totalmente diverso quale quello dell'obbligo di affissione sancito da un sindaco riguardo a tutti gli uffici comunali¹¹.

Così come si rimaneva sorpresi dall'utilizzazione ben disinvolta, al limite dell'invenzione, nel citarne il contenuto: secondo il T.A.R. la Grande Camera avrebbe affermato che "la cultura dei diritti dell'uomo non deve essere posta in contraddizione con i fondamenti religiosi della civiltà europea", ma nel testo della sentenza è impossibile trovare questa frase o anche questo concetto espresso nella forma evocata dai giudici amministrativi¹²; inoltre, i giudici di Strasburgo avrebbero stabilito che "è doveroso garantire ad ogni Paese un margine di apprezzamento quanto al valore dei simboli religiosi nella propria storia culturale e identità nazionale e quanto al luogo della loro esposizione". Ma, anche sotto questo profilo, il significato della decisione *Lautsi c. Italia* pareva essere tutt'altro: non la necessità del margine di apprezzamento, ma la concessione dello stesso solo in virtù della presenza di ben circoscritte e determinate condizioni. Infine, per la Corte EDU il crocifisso non sarebbe "un elemento di indottrinamento, ma espressione dell'identità culturale e religiosa dei Paesi di tradizione cristiana". Anche questa ultima asserzione era ben revocabile in dubbio, dal momento che in *Lautsi c. Italia* si riconobbe la natura di simbolo religioso del crocifisso, la sua appartenenza alla religione maggioritaria e la sua capacità di indottrinamento, ma la si "stemperò" sino a renderla convenzionalmente compatibile grazie alla asserita passività del simbolo e alla presunta organizzazione pluralistica dell'ambiente scolastico nel quale avveniva l'esposizione obbligatoria¹³.

¹¹ Negli stessi termini cfr. ANGELO LICASTRO, *Notazioni sparse in tema di ostensione istituzionale dei simboli cristiani nella sfera pubblica europea (con particolare riferimento all'art. 28 della legge francese di separazione)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 1, 2018, p. 5 secondo il quale «il Tar avrebbe quantomeno dovuto chiarire in che senso ed entro quali limiti le argomentazioni del giudice europeo, dichiaratamente circoscritte alle scuole pubbliche, manterrebbero piena validità anche se riferite agli edifici pubblici diversi da quelli scolastici. Nulla di tutto ciò è dato, però, riscontrare nella stringata motivazione della sentenza dei giudici amministrativi». Nello stesso senso v. anche RICCARDO CONTE, *Principio supremo di laicità e abusi del sentimento religioso*, in *Questione giustizia*, 3, 2024, p. 3 (<https://www.questionegiustizia.it/data/doc/3884/principio-supremo-di-laicita-e-abusi-del-sentimento-religioso.pdf>).

¹² Come evidenziato con la consueta lucidità da ANGELO LICASTRO, "A ognuno la sua croce", cit., p. 5, si trattava di «una lettura piuttosto "libera" e decontestualizzata» e di «un'affermazione in massima parte condivisibile, ma dai giudici, a onor del vero, non fatta o, comunque sia, non fatta in questi precisi termini».

¹³ E anche da questo punto di vista coglie nel segno la critica di ANGELO LICASTRO, "A ognuno la sua croce", cit., p. 6, secondo il quale «nell'argomentare della Corte di Strasburgo, i diritti e le

La decisione del T.A.R. Sardegna prestava dunque il fianco a numerosi profili possibili di impugnazione, che sono stati la base dell'ulteriore ricorso dell'U.A.A.R.

3. Intermezzo: la decisione delle Sezioni Unite della Cassazione nel Caso Coppoli

Nel lungo lasso di tempo che ha separato il primo dal secondo grado nel giudizio amministrativo (ben sette anni) c'è stato un avvenimento rilevante: la sentenza della Cassazione a Sezioni Unite nel *Caso Coppoli*, su cui è necessario soffermarsi non solo per la sua importanza e per i numerosi profili di novità che ha introdotto riguardo alla problematica dell'ostensione istituzionale del crocifisso, ma anche e soprattutto perché essa è stata citata dal Consiglio di Stato nella parte della motivazione riguardante la dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza del Sindaco di Mandas in punto di merito, come parametro a supporto della decisione. È quindi necessario innanzitutto ricordare che cosa tale sentenza abbia disposto per poter poi verificare se la citazione dei giudici di Palazzo Spada sia stata corretta o ne abbia invece proposto un significato distorto, come a chi scrive sembra.

Nel primo commento a caldo sulla decisione delle Sezioni Unite, Pierluigi Consorti sottolineava come la questione del crocifisso sia stata 'sporcata' da «strumentalizzazioni ideologiche e confessionali che rendono il tema più politico che giuridico» e, pur considerando «metodologicamente perfetta» la sentenza, si domandava se tuttavia «l'esito di questo esercizio sia giuridicamente efficace», riconoscendo infine che la direzione prospettata dalla Suprema Corte «non appare di facile soluzione pratica»¹⁴. Pur essendo un'analisi a prima lettura pare a chi scrive che essa abbia colto i nodi problematici della decisione: la soluzione al problema indicata nella sentenza sembra essere stata dettata più da ragioni (forse preoccupazioni) politiche che da una stretta applicazione del diritto e forse nemmeno si tratta di una soluzione, dal momento che essa pare far sorgere più problemi di quanti ne risolva.

libertà sanciti dalla Convenzione e dai suoi Protocolli si impongono pur sempre *come limiti* alla scelta dello Stato (rientrante in linea di principio nel suo libero margine di apprezzamento) di perpetuare una tradizione culturale e identitaria, mentre, secondo il Tar, anche l'espressione simbolica, derivante dall'esposizione del crocifisso negli spazi pubblici peculiarmente qualificati cui si riferisce l'ordinanza, parrebbe discutibilmente rilevare come essenziale forma di tutela della libertà religiosa o trovarsi con questa in stretta connessione».

¹⁴ PIERLUIGI CONSORTI, *Il crocifisso e il giudice mite*, (https://people.unipi.it/pierluigi_consorti/category/diritto-e-religione/), 11/9/2021.

Dal momento della pubblicazione della decisione numerosi sono stati i commenti dottrinali¹⁵: sarebbe quindi totalmente inutile ripercorrere le vicende che hanno portato all'intervento delle Sezioni Unite o analizzare minuziosamente l'ordito motivazionale di ben sessantacinque pagine.

Il fatto stesso che in quasi tutti i commenti siano state messe in evidenza luci e ombre (ovviamente con diversità di giudizi determinata dalle diverse sensibilità dei commentatori) sembra essere la spia di un percorso motivazionale tortuoso, con eccedenza della politica sulla logica giuridica: insomma, un percorso motivazionale che sembra aver fatto del "politicalmente corretto"¹⁶ la sua ragion d'essere, per cercare di non scontentare nessuno¹⁷, finendo inevitabilmente – probabilmente – per scontentare tutti o quasi. E, si badi bene,

¹⁵ Cfr., fra i molti, PAOLO CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso a scuola: alla ricerca di un difficile equilibrio tra pulsioni laiciste e giurisprudenza europea*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 19 del 2021; ROBERTO MAZZOLA, *Ennesime considerazioni in merito alla sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione, n. 24214 del 9 settembre 2021*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-2, 2022, p. 343 ss.; FILIPPO VARI, *L'esposizione del Crocifisso nelle scuole davanti alle Sezioni Unite della Cassazione*, in *Diritto e Religioni*, 2, 2021, p. 335 ss.; FILIPPO VARI, *Ancora sull'esposizione del Crocifisso nei locali scolastici*, www.federalismi.it, 4, 2022, p. 953 ss.; MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'. Considerazioni a prima lettura di Corte cass., Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 18, 2021; NICOLA COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe" (nota a margine di Cass., SS. UU., 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 17, 2021; FRANCESCO ALICINO, *L'accomodamento ragionevole e l'equità della laicità italiana. L'esposizione del crocifisso alla luce dell'insegnamento che proviene dalla comparazione*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 1, 2022, p. 53 ss.; ANGELO LICASTRO, *Crocifisso "per scelta". Dall'obbligatorietà alla facoltatività dell'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche (in margine a Cass. civ., sez. un., ord. 9 settembre 2021, n. 24414)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21, 2021; SALVATORE PRISCO, *La laicità come apertura al dialogo critico nel rispetto delle identità culturali (riflessioni a partire da Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, n. 24414 del 2021)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 21, 2022; CLAUDIA BIANCA CEFFA, *Il crocifisso nella scuola di Stato: Atto IV*, in *Forum di Quaderni costituzionali Rassegna*, 4, 2021, p. 55 ss.; GRETA PAVESI, *Simboli religiosi e accomodamento ragionevole 'all'italiana' nella recente giurisprudenza di legittimità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica (www.statoechiese.it), 6, 2022; DANIELE FERRARI, *La laicità come principio e la laicità come metodo: i nuovi orizzonti dell'applicazione 'mite' di un principio supremo. Prime riflessioni a margine della sentenza n. 24414/2021 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, 1-2, 2021, p. 247 ss.

¹⁶ In questo senso, pur nella diversità di giudizio su quasi tutti gli altri aspetti, si concorda con PAOLO CAVANA, *Le Sezioni Unite della Cassazione sul crocifisso*, cit., p. 8 secondo il quale si tratta di «una decisione molto politically correct ... ma giuridicamente assai fragile, perché viziata da una insanabile contraddizione logica, prima ancora che giuridica, insita nella motivazione».

¹⁷ E questa strategia è perfettamente riuscita dal momento che non vi è stata alcuna reazione politica o mediatica minimamente paragonabile alle violente reazioni che travolsero la II sezione della Corte europea dei diritti dell'uomo dopo la sentenza del 2009 nel *Caso Lautsi*. Come messo in evidenza da NICOLA COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., p. 17, «Un'attenzione distratta è stata riservata dalla stampa quotidiana, e almeno finora anche da quella specializzata *on line*, alla decisione delle sezioni unite sul crocifisso a scuola. Può sembrare strano, visto l'ampio dibattito suscitato da precedenti decisioni in tema, perfino di giudici di merito».

chi scrive non è certo così ingenuo da credere che il momento politico e il momento giurisdizionale possano essere totalmente separati¹⁸. Solo che c'è modo e modo di fare politica del diritto, e quello scelto dal giudice della legittimità sembra piuttosto essere stato uno sconfinamento rispetto alla funzione sua propria, ossia quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione del diritto vigente, verso un terreno riservato alla discrezionalità legislativa che forse nemmeno la Corte costituzionale avrebbe potuto invadere stante la pluralità di soluzioni possibili.

Come si è detto, questa decisione reca in sé delle 'luci'¹⁹, che era in realtà abbastanza scontato aspettarsi, visti i precedenti in materia nei vari casi in cui, seppur quasi sempre incidentalmente, la Cassazione aveva avuto modo di dire qualcosa a proposito dell'ostensione istituzionale del crocifisso.

Innanzitutto è da salutare con favore la ricostruzione della *ratio legis* dell'art. 118 del R.D. n. 965 del 1924: la presenza del crocifisso in classe ha una base normativa vigente in una fonte secondaria, la quale postula la religione cattolica come sola religione dello Stato ed elemento costitutivo della compagine statale e con il riconoscimento alla Chiesa e alla religione cattolica di un preciso valore politico, come fattore di unità della nazione²⁰.

In tal senso, ci dice la Corte, «l'esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche aveva un carattere obbligatorio ed esclusivo ed era espressione di quel regime confessionale». Non dunque un'esposizione eventuale o consuetudinaria, non dunque l'esposizione di un simbolo culturale e di laicità, bensì l'obbligo di esporre il simbolo della religione dello Stato.

La seconda 'luce' corollario di questa ricostruzione è lo spazzar via gli 'sproloqui a ruota libera'²¹ dei giudici amministrativi riconducendo il significato del simbolo all'alveo suo proprio, cioè a quello religioso²² anche se – e qui si manifesta già il 'politicamente corretto' della decisione, si menzionano anche il

¹⁸ Non foss'altro per essersi formato alla Scuola di LUIGI LOMBARDI VALLAURI, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano, Giuffrè, 1967. Si vedano in tema le acute riflessioni proposte da DANIELE MERCADANTE, *Il magistrato politicizzato e il magistrato "politicato"*, in *Questione Giustizia*, 2, 2022, (<https://www.questionegiustizia.it/articolo/il-magistrato-politicizzato-e-il-magistrato-politicato>).

¹⁹ ROBERTO MAZZOLA, *Ennesime considerazioni*, cit., le sistematizza analiticamente in un elenco che va dalla 'a' alla 'z'.

²⁰ Par. 11.5.

²¹ Come li definì NICOLA COLAIANNI, *Prospettive processuali della "questione del crocifisso"*, (www.associazionedeicostituzionalisti.it), 17/10/2005.

²² Interessante a questo proposito notare come l'Ufficio delle celebrazioni liturgiche del Sommo Pontefice sottolinei, richiamando il Compendio del Catechismo, come Cristo e il suo Mistero pasquale di Passione, Morte e Risurrezione siano il centro dell'azione liturgica della Chiesa, non a caso richiamando tutti a far assumere al crocifisso una posizione centrale: v. *Il crocifisso al centro dell'altare* (https://www.vatican.va/news_services/liturgy/details/ns_lit_doc_20091117_crocifisso_it.html).

significato culturale ulteriore per la storia del popolo di questa penisola negli ultimi due millenni, nonché il suo essere veicolo di quei valori di dignità, pace e fratellanza condivisibili – dice la Corte – da tutti, anche dai non credenti²³.

La terza ‘luce’ è l’aver posto al centro del ragionamento, cosa che si sono sempre ben guardati di fare i giudici amministrativi, le decisioni della Corte costituzionale che hanno scolpito con nettezza il significato del Principio di laicità e di quel suo aspetto qualificante che è il Principio di distinzione degli ordini: «L’esposizione autoritativa del crocifisso nelle aule scolastiche non è compatibile con il principio supremo di laicità dello Stato. L’obbligo di esporre il crocifisso è espressione di una scelta confessionale. La religione cattolica costituiva un fattore di unità della nazione per il fascismo; ma nella democrazia costituzionale l’identificazione dello Stato con una religione non è più consentita»²⁴. E questo perché il Principio di distinzione degli ordini scolpito dalle sentenze n. 334 del 1996 e n. 329 del 1997 vieta l’identificazione dei pubblici poteri con il ‘religioso’, sia nel senso di strumentalizzazione dello stesso ai propri fini, sia nel senso di sovra-legittimazione dello stesso su tutti gli altri fenomeni sociali. La ‘luce’ di questi passaggi è forse quella più intensa di tutta la motivazione: «L’ostensione obbligatoria nella scuola pubblica, *ex parte principis* del crocifisso, quale che possa essere il significato che individualmente ciascun componente della comunità scolastica ne possa trarre, è quindi incompatibile con la indispensabile distinzione degli ordini dello Stato e delle confessioni. La presenza obbligatoria del simbolo religioso si traduce in una sorta di identificazione della statualità con uno specifico credo: si comunica e si realizza una identificazione tra Stato e contenuti di fede, così incidendosi su uno degli aspetti più intimi della coscienza»²⁵. E, prosegue la Corte, a essere vulnerato è anche un altro corollario del Principio di laicità, ossia il dovere dello Stato di essere equidistante e imparziale rispetto a tutte le prospettazioni promananti dalla libertà di coscienza: «lo spazio pubblico non può essere occupato da una sola fede religiosa, ancorché maggioritaria»²⁶.

La ‘quarta’ luce riguarda il passaggio in cui la Corte opportunamente ricorda che la libertà religiosa va garantita anche a chi una religione non ce l’abbia, e nella stessa misura di come è garantita a chi religioso è, e che comunque la libertà di fare propaganda ex art. 19 Cost. va relativizzata in relazione alle modalità e anche allo spazio in cui viene effettuata (e la scuola è strutturalmente

²³ Si veda il par. 11.8.

²⁴ Par. 11.6.

²⁵ *Ibidem*.

²⁶ *Ibidem*.

un luogo da cui la propaganda è bandita, anche nell'insegnamento)²⁷.

La 'quinta' è ultima luce, dopo il passaggio comparatistico in cui si menzionano le sentenze del *Bundesverfassungsgericht* e del Tribunale federale svizzero, è la valorizzazione dell'art. 12 Cost. e della bandiera tricolore: «La Costituzione, che annovera tra i suoi principi fondamentali il principio di laicità, esclude che il crocifisso possa essere un simbolo identificativo della Repubblica italiana ... La bandiera è l'unico dei simboli della Repubblica del quale la Costituzione si occupa»²⁸.

A memoria di chi scrive è la prima volta che in una decisione riguardante l'ostensione istituzionale del crocifisso si sia finalmente e adeguatamente proposto questo argomento che si era sostenuto in tempi non sospetti²⁹.

A questo punto, dopo queste chiarissime 'luci' ci si sarebbe aspettati di veder dichiarato abrogato per sopravvenuta incostituzionalità il Regio Decreto, con conseguente disapplicazione e piana decisione della controversia³⁰. Invece la Corte ha deciso di imbarcarsi su un tortuoso percorso motivazionale che ha fatto sorgere non poche perplessità, di merito e di metodo, già evidenziate dall'ampio dibattito dottrinale. La metodologia prescelta, quella di tentare una interpretazione costituzionalmente conforme della disposizione dopo averne chiarito con così grande nettezza la *ratio legis*, pare essere una contraddizione in termini: quel testo normativo semplicemente non può essere adattato al nuovo contesto costituzionale dal momento che stabilisce un obbligo di esposizione in virtù della confessionalità dello Stato. La soluzione proposta, far dire a quanto scritto tutt'altro³¹, oltre che metodologicamente dubbia, lascia aperti più problemi di quanti non ne risolva.

In sintesi, dopo aver affermato a chiare lettere che *il crocifisso imposto dallo Stato per via autoritativa non è compatibile col principio di laicità*, le Sezioni Unite affermano che diversa cosa può essere sostenuta se la richiesta dell'affissione viene "dal basso", cioè dalla "comunità scolastica"³²: in questo

²⁷ *Ibidem*.

²⁸ Si veda il par. 11.9.

²⁹ Sia consentito il rinvio a MARCO CROCE, *La libertà religiosa nell'ordinamento costituzionale italiano*, ETS, Pisa, 2012, p. 252, dove si sosteneva, sulla base dell'art. 12 Cost., «il divieto per lo Stato-apparato dell'uso pubblico di altri simboli che la Costituzione (implicitamente) esclude poter essere rappresentativi dell'intera nazione».

³⁰ Con apprezzabile nettezza MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 50, ha scolpito i termini della questione: «Data questa solida (e in tutto condivisibile) premessa, mi pare che ne sarebbe dovuta discendere la decisione di disapplicare, nel caso di specie, l'atto amministrativo generale».

³¹ ANGELO LICASTRO, *Crocifisso "per scelta"*, cit., p. 32, sottolinea "la completa estraneità al dato testuale della norma in esame e alla relativa *ratio*, dell'idea di una esposizione *facoltativa* del simbolo, comunque configurata o concepita, specie se *abbinata ad altri simboli*".

³² Ma, si potrebbe replicare, la "comunità scolastica" non è una comunità privata, essendo piuttosto

caso la lesione del principio di laicità verrebbe evitata dalla diversa imputazione del simbolo, non più ai pubblici poteri ma agli utenti della funzione pubblica. Interpretato così il Regio Decreto, contro la sua lettera e la sua *ratio*, la Cassazione si preoccupa però di chi magari, membro di quella comunità, quella richiesta non condivida e qui la decisione dà sfogo a una grande fantasia trasmodando nel campo della normazione, senza nemmeno l'appiglio di "rime obbligate". Di fronte al dissenso rispetto a una maggioranza che vuole il crocifisso la Cassazione dispone che il Dirigente scolastico debba attivare una procedura di conciliazione al fine di raggiungere un "accomodamento ragionevole" per tenere conto dei diritti di tutti, suggerendo la possibilità di spostare il crocifisso in un'altra parete, di aggiungere altri simboli a richiesta, ecc.

Nulla si dice però su cosa fare nel caso in cui la conciliazione fallisca e se di base l'aula debba o meno partire col "muro bianco"³³. Oppure su cosa fare nel caso in cui la comunità scolastica voglia un altro simbolo.

Come si vede, nulla di tutto ciò può essere evinto dal testo del Regio Decreto. Una soluzione del genere, ammesso e non concesso poi che sia compatibile col principio di laicità³⁴, può essere solo dettata dal Legislatore, vista la pluralità di soluzioni possibili³⁵.

4. La dichiarazione di illegittimità dell'ordinanza che obbligava all'esposizione del crocifisso: note critiche sulla motivazione nel merito del Consiglio di Stato

Il Consiglio di Stato ha censurato *in toto* l'operato del T.A.R. Sardegna: la decisione, nella sua sinteticità, suona come una bacchettata al giudice di prime

una comunità pubblica, per cui non si vede perché non dovrebbe essere sottoposta al rispetto del principio di laicità. MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 51, dubita che un'assemblea scolastica di classe possa avere la competenza e dunque il potere di chiedere tale esposizione.

³³ Sostengono che dalla decisione si possa ricavare la necessità di partire dal "muro bianco" NICOLA COLAIANNI, *Dal "crocifisso di Stato" al "crocifisso di classe"*, cit., FRANCESCO ALICINO, *L'accomodamento ragionevole e l'equità della laicità italiana*, cit., e MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit. In senso contrario sembra muoversi invece ANGELO LICASTRO, *Crocifisso "per scelta"*, cit.

³⁴ MARCELLO TOSCANO, *Il crocifisso 'accomodato'*, cit., p. 61, fa notare la criticità derivante dal fatto che "lo strumento della reasonable accommodation si presta bene a essere utilizzato quando siano in gioco interessi e posizioni giuridiche negoziabili, seppure entro certi limiti e, talvolta, anche in collegamento a diritti fondamentali. Non può essere impiegato quando nel bilanciamento rientrino alcuni interessi pubblicistici non disponibili".

³⁵ In senso concorde su questo punto FILIPPO VARI, *Ancora sull'esposizione del Crocifisso*, cit., p. 963.

cure sia per quanto riguarda i profili attinenti al rito, sia per i profili attinenti al merito.

In particolare, riguardo ai profili di rito, la sentenza sconfessa con nettezza la dichiarazione di improcedibilità del ricorso per carenza di interesse basata sul fatto che l'ordinanza del Sindaco fosse stata nel frattempo revocata: l'appellante contestava l'erroneità della sentenza impugnata sotto questo profilo perché la revoca, a differenza dell'annullamento, non opera retroattivamente, e perché comunque permaneva l'interesse ad avere una decisione giurisdizionale che accertasse l'illegittimità del provvedimento, anche a fini risarcitori; i giudici di Palazzo Spada accolgono sotto questo profilo il ricorso statuendone la fondatezza "non tanto e non solo per quanto osservato in merito alla diversità di effetti tra annullamento e revoca. Sotto questo profilo, infatti, essendo venuta meno l'originaria ordinanza, la violazione dell'obbligo è rimasta priva di sanzione, il che dimostra che l'originaria previsione ha perso la sua natura prescrittiva con conseguente dequotazione dell'interesse a gravarla autonomamente. Piuttosto la fondatezza delle ragioni della parte si coglie con riferimento alla prospettata possibilità di chiedere il risarcimento dei danni, la cui preconditione è l'accertamento dell'originaria illegittimità del provvedimento"³⁶.

Riguardo al merito della questione la decisione suscita interesse sia riguardo ai vizi formali che ai vizi materiali dedotti e necessita di qualche riflessione critica: il ricorrente riproponeva quanto già dedotto in primo grado, ossia il vizio di incompetenza del provvedimento impugnato, per avere il sindaco straripato dai poteri attribuitigli dagli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Sotto questo profilo il Consiglio di Stato afferma con nettezza che sulla base del principio di legalità e del principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi è imposto che "le fattispecie nelle quali la legge ammette che un atto amministrativo possa avere contenuto atipico sono da ritenersi eccezionali e, per tali motivi, di stretta interpretazione"³⁷.

Partendo da questo assunto fondamentale la conclusione non può che essere obbligata: le ordinanze contingibili e urgenti del Sindaco hanno contenuto

³⁶ Punto 4.1 della decisione. A sostegno la seconda sezione richiama quanto affermato dall'Adunanza Plenaria n. 8 del 2022: per procedersi all'accertamento dell'illegittimità dell'atto ai sensi dell'art. 34, comma 3, c.p.a., è sufficiente dichiarare di avervi interesse a fini risarcitori posto che ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice del processo amministrativo la domanda risarcitoria è proponibile anche in seguito, nel termine previsto da quest'ultima disposizione. Di conseguenza, "una volta manifestato l'interesse risarcitorio, il giudice deve limitarsi ad accertare se l'atto impugnato sia o meno legittimo, come avrebbe fatto in caso di permanente procedibilità dell'azione di annullamento, mentre gli è precluso pronunciarsi su una questione in ipotesi assorbente della fattispecie risarcitoria, oggetto di eventuale successiva domanda".

³⁷ Punto 5.1 della decisione.

atipico e il T.U.E.L. prevede specifici requisiti per la loro emanazione, come emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, come urgenti necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana.

Appare evidente che nessuno di questi specifici requisiti ricorra in una ordinanza che disponga l'ostensione istituzionale di un simbolo religioso nei locali comunali: i giudici di Palazzo Spada non possono dunque che concludere nel senso della illegittimità del provvedimento che "ha giustificato la prescrizione con cui imponeva l'esposizione del crocifisso negli uffici pubblici con l'urgenza di «preservare le attuali tradizioni ovvero mantenere negli edifici pubblici di questo comune la presenza del crocifisso quale simbolo fondamentale dei valori civili e culturali del nostro paese»". La conclusione su questo punto è infatti lapidaria e molto dura lessicalmente: "*All'evidenza* la motivazione ora richiamata non rientra, *neppure indirettamente*, in alcuno dei presupposti di fatto che avrebbero legittimato l'esercizio del relativo potere"³⁸ e conseguentemente il provvedimento risulta affetto da illegittimità.

La parte però più interessante della decisione è quella immediatamente seguente, a partire dal Punto 5.2: il supremo consesso della giustizia amministrativa non si è infatti accontentato di dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza per assenza dei presupposti dell'esercizio del potere da parte del Sindaco, cosa che da sola poteva assorbire interamente la decisione, ma ha sentito il bisogno di richiamare la decisione delle Sezioni Unite nel Caso Coppoli per rispondere alle ulteriori doglianze fatte valere nel ricorso sulla interpretazione che era stata data dal T.A.R. della decisione della *Grande Chambre*.

Da questo punto di vista ha statuito che l'illegittimità del provvedimento del Sindaco andasse "afferмата nel caso di specie – e dunque sono accoglibili anche gli altri motivi di appello che detta illegittimità deducono – dove non risulta che il sindaco, prima di emettere la misura, abbia effettuato alcun ragionevole bilanciamento tra gli interessi in gioco coinvolti nella decisione amministrativa", bilanciamento che sarebbe necessario sulla base della decisione del giudice della nomofilachia.

Questo passaggio della decisione è assai problematico per molti motivi: per prima cosa è da sottolineare come il Consiglio di Stato sembri estrapolare senza contestualizzare la necessità di bilanciamento tra gli interessi in gioco richiesta dalla Cassazione *esclusivamente* riguardo al caso in cui ci sia una comunità che *disponga in maniera stabile dello spazio pubblico* dove si

³⁸ *Ibidem*. Corsivi aggiunti.

esercitano le pubbliche funzioni (qual è il caso della comunità scolastica) che *richieda* l'esposizione del crocifisso; in secondo luogo il giudice amministrativo si guarda bene dal menzionare la premessa da cui partivano le Sezioni Unite, ossia *l'essere il crocifisso un simbolo religioso e l'essere l'ostensione istituzionale di un simbolo religioso incompatibile col principio di laicità dello Stato*³⁹.

È evidente dunque che, sotto questo profilo, l'illegittimità dell'ordinanza andasse dichiarata alla luce del fatto che essa imponeva autoritativamente un simbolo religioso imputandolo alla sfera pubblica, non alla luce del fatto che non avesse fatto un bilanciamento fra contrapposti interessi. Un'ordinanza del genere è esercizio di potere pubblico e impone. Non può dunque che essere illegittima in radice, sotto il profilo della laicità, perché non è pensabile che sia frutto della richiesta di una comunità che negli uffici pubblici non può certo esserci, vista la temporaneità e la non stabilità della permanenza degli utenti che cambiano in ogni momento. L'ordinanza, nel momento in cui dispone, deve rispettare il principio di laicità, non bilanciarlo con altri interessi⁴⁰.

Si può forse comunque comprendere il perché di questa utilizzazione impropria della decisione della Cassazione: come noto, la giurisprudenza del Consiglio di Stato in materia di ostensione istituzionale del crocifisso è del tutto diversa, ed è stata sconfessata proprio dalla Sezioni Unite, visto che si basava sulla considerazione del crocifisso come simbolo culturale e come simbolo di laicità, come tale non comportante problemi di compatibilità col principio di laicità.

Che il Consiglio di Stato, dietro un formale ossequio alla decisione del Giudice di Legittimità, voglia già mettere le mani avanti cercando di perpetuare la propria diversa giurisprudenza sfruttando le maglie lasciate aperte

³⁹ Come sottolineato anche da anche RICCARDO CONTE, *Principio supremo di laicità e abusi del sentimento religioso*, cit., p. 4, la decisione viene presa "senza, peraltro, far cenno, nemmeno *a fortiori* o *ad abundantiam* (e la scelta lascia perplessi), alle implicazioni afferenti al principio supremo di laicità".

⁴⁰ Nello stesso senso argomenta, in maniera del tutto condivisibile, RICCARDO CONTE, *Principio supremo di laicità e abusi del sentimento religioso*, cit., p. 8: "Mi chiedo, infatti, quali interessi dovessero essere effettivamente bilanciati nella fattispecie. Se nel nostro ordinamento giuridico vige il principio di laicità della Repubblica, che è annoverato tra i principi supremi, v'è da chiedersi quale bilanciamento di diversi diritti poteva venire in rilievo nella fattispecie ... Dalla sentenza del Consiglio di Stato non si evince quale fosse il conflitto che nell'ordinanza sindacale si sarebbe dovuto tenere in conto e quali potessero essere gli opposti diritti da bilanciare. In realtà il problema è che dietro il provvedimento sindacale annullato ... c'era il tentativo di utilizzare il crocifisso contro i fenomeni del multiculturalismo e della multietnicità che permeano le nostre società. Fenomeni che in parte della popolazione generano timori, che vengono strumentalizzati e fomentati da alcune forze politiche per polarizzare consenso popolare. Il crocifisso (come altri oggetti religiosi: si pensi al rosario) viene a tal fine brandito a scopi di *instrumentum regni*, con buona pace del messaggio religioso di pace, solidarietà, fraternità, amore che sta alla base del cristianesimo".

dall'idea della possibilità dell'ostensione del crocifisso come frutto della richiesta di una comunità? Solo ulteriori casi potranno dirci se l'ipotesi è solo una malevola interpretazione di chi scrive.

Criticabile infine appare anche la compensazione delle spese: stante l'evidente, definita tale dallo stesso giudice amministrativo, carenza dei presupposti alla base dell'emanazione dell'ordinanza sarebbe dovuta conseguire la condanna del Comune alle spese⁴¹, vista l'assenza di incertezza interpretativa sulle disposizioni che legittimano il potere di ordinanza.

⁴¹ Comune che poi nemmeno si è difeso in giudizio.